

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2603

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BOREA e PELLEGRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2003

—————

Introduzione di un termine di decadenza dall’esercizio
dell’azione di responsabilità contabile

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, regola la materia della giurisdizione e del controllo da parte della Corte dei conti. In particolare, l'articolo 1 disciplina l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. Al riguardo, il comma 2 di tale articolo stabilisce che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso decorso cinque anni a partire dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Nella pratica, l'applicazione di tale norma ha comportato, in più casi, che, a distanza di oltre dieci anni dalla commissione del fatto che ha causato il danno, il soggetto (ad esempio dipendente pubblico) fosse destinatario dell'azione di responsabilità. Questo notevole ritardo nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno può verificarsi, ad esempio, qualora sia pendente un giudizio la cui durata superi un tempo ragionevole: nella realtà di tutti i giorni, è di comune esperienza dei giudizi in materia civili, sfiora il decennio. In tali casi, per l'esercizio dell'azione di responsabilità è necessario attendere il verificarsi del fatto dannoso, identificato nella conclusione del giudizio con la condanna dell'amministrazione ed il correlativo e successivo adempimento al dispositivo della sentenza.

A così lunga distanza dal verificarsi dell'evento riesce oltremodo difficile, se non addirittura impossibile, per il soggetto destinatario dell'azione di responsabilità, esercitare in pieno l'azione di difesa: al riguardo è necessario quanto meno recuperare atti, provvedimenti e documenti idonei a ricostruire la fattispecie, ma questo, atteso il

lungo tempo trascorso, spesso non è possibile; tali atti non sono rinvenibili o quanto meno sono di difficile reperimento, soprattutto nei casi in cui il soggetto non svolga più le funzioni nell'esercizio delle quali l'evento dannoso si sarebbe verificato.

L'interpretazione data - seppur con qualche oscillazione - dalla giurisprudenza è prevalentemente nel senso di considerare che «fatto dannoso» è quello che «si completa dopo l'avverarsi della sequenza condotta-evento dannoso» (sezione giurisdizionale Emilia Romagna della Corte dei conti, sentenza n. 707 del 3 marzo 2003). Pertanto, il pericolo di una prosecuzione della situazione di incertezza dell'amministratore pubblico ben oltre i cinque anni - a causa del concludersi in termini di durata assai lunghi di altro giudizio, dal quale dipenda il perfezionarsi dell'evento dannoso (vedi sezione d'appello I della Corte dei conti, sentenza 8 gennaio 2003 n. 4) - può effettivamente verificarsi, e ciò rende necessario un intervento legislativo per sventare la compressione del diritto di difesa che ne deriverebbe: essa è contraria ai principi costituzionali ed a quelli di parità delle armi processuali e di ragionevole durata posti dalla normativa convenzionale europea. Per questi motivi si propone di introdurre il comma 2-*quater* all'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, con il quale si dispone che, in ogni caso, l'azione di responsabilità è soggetta a decadenza trascorsi dieci anni dal verificarsi dell'evento che ha causato il danno.

È infatti evidente che non esiste coincidenza temporale tra il verificarsi del fatto causante il danno ed il fatto dannoso, in quanto normalmente il secondo segue il primo, a volte anche a distanza di anni. Tale disciplina non interferisce con quella

dell'articolo 1, comma 2, il quale si riferisce alla prescrizione del diritto al risarcimento mentre la disposizione proposta tratta della decadenza dall'esercizio dell'azione di responsabilità.

Fanno eccezione i casi di occultamento doloso del danno in dipendenza di un'azione

penale, per i quali continuerà a trovare applicazione il comma 2, con l'ordinaria prescrizione quinquennale al diritto al risarcimento del danno, decorrente dal verificarsi del fatto dannoso. Trattasi infatti di ipotesi reali per le quali non si ritiene che sussistano le esigenze di tutela del diritto di difesa di cui sopra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

«2-quater. L'azione di responsabilità di cui al comma 2 è soggetta a decadenza trascorsi dieci anni dal verificarsi dell'evento che ha causato il danno, fatta eccezione per le ipotesi di occultamento doloso del danno e di esercizio dell'azione penale. Nel caso di occultamento doloso restano fermi i termini di prescrizione del diritto al risarcimento di cui al comma 2, decorrenti dalla data della scoperta del fatto dannoso; nel caso di esercizio dell'azione penale si applicano i termini di prescrizione del diritto al risarcimento di cui al comma 2, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ma la prescrizione resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale».